

GRUPPO AQUILONISTI VULANDRA APS

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO

PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. n.117/2017- CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 17/11/2022 alle ore 21.00 presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione di promozione sociale Gruppo Aquilonisti Vulandra APS , convocata per trattare il seguente

Ordine del Giorno

1. Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata: ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017

2. Varie ed eventuali

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Presidente dell'Associazione MAURIZIO CENCI, il quale chiama alle funzioni di Segretario il/la Sig./ra ROBERTO PARMESANI.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 10 soci su n. 24 iscritti. Pertanto ai sensi dell'art.101, secondo comma del D.Lgs.n.117/'17, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare nuovamente lo statuto sociale per le modifiche richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017) poichè, nel corso del procedimento di post-trasmigrazione, è pervenuta, da parte dell'Ufficio regionale del RUNTS, la richiesta di correggere le disposizioni non conformi alla normativa.

Si procede alla lettura degli art.15 e 19 evidenziando che il diritto di voto non può essere riconosciuto esclusivamente ai soci maggiorenni, ma deve essere previsto anche per i soci minorenni, da esercitarsi tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Per questo, la proposta del Consiglio Direttivo è quella di eliminare l'inciso "maggiorenni", eliminando ogni discriminazione basata sull'età.

Si passa poi alla lettura dell'art.20, sottolineando la necessità di aumentare il quorum costitutivo per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare modifiche statutarie. La proposta è di aggiungere "più uno" alla previsione della presenza del 50% dei soci.

Da ultimo, il Presidente comunica che si vuole intervenire anche sull'art.26, specificando che, nel caso in cui non sia possibile integrare il CD con il primo tra i soci non eletti, sarà necessario convocare l'Assemblea dei soci affinché venga rinnovato l'organo sociale.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità,

L'Assemblea, *con voto unanime* delibera di approvare le modifiche così presentate e il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Amadori Roberto

IL PRESIDENTE

Amadori Roberto

*nuove da imporre di bollo e di registro ex art. 82 c.t.s.
(d.lgs. 117/2007)*

AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA

UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Atto Registrato N° 2344 del N° - Sr. 3

Liquidati euro

ESENTI

(euro)

il Direttore

*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

Or



12 DIC. 2022

STATUTO

GRUPPO AQUILONISTI VULANDRA APS

Associazione di Promozione Sociale

Costituzione e scopi

Art.1

L'Associazione "**GRUPPO AQUILONISTI VULANDRA APS**". (di seguito denominato Associazione nel presente testo) associazione di promozione sociale costituito in data 14/09/1989 con sede legale in Ferrara, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art.2

L'Associazione aderisce all'Associazione e rete associativa ARCI APS, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art.3

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere l'attività dell'aquilonismo, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette agli associati, loro familiari e terzi, contribuendo in tale modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e a una più completa formazione umana e sociale.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Queste attività verranno espletate attraverso varie forme, quali l'organizzazione di eventi, attività presso le scuole, mostre ed esposizioni di aquiloni creati presso l'Associazione, corsi di apprendimento, laboratori didattici.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

1. avvalersi di prestazioni sia gratuite sia retribuite;
2. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
3. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
4. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
5. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
6. svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.
7. oltre alle attività di interesse generale, svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Associazione

Art.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per iscriversi all' Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo. Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Nel caso in cui la domanda sia respinta il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Al momento della domanda l'associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità. A seguito dell'autocertificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, all'iscritto potrà essere rilasciata tessera associativa e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare l'Associazione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa sarà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali dell'Associazione.

Art.6

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7

Hanno diritto a frequentare l'Associazione: i soci, i soci di altri Circoli ARCI purché in possesso della tessera associativa, per una sola volta, e accompagnati da un socio, coloro che desiderano aderire all'Associazione e vogliano approfondire la conoscenza dello stesso. La richiesta deve essere formulata per iscritto prima di accedere ai locali.

In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci dell'Associazione. I soci ARCI debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La frequentazione dell'Associazione può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

Art.8

Il socio è tenuto a:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi n'è trasmissibile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall'Art. 5, quinto comma.

Art.9

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso,
- dimissioni,
- mancato rinnovo della quota associativa,
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Provvedimenti disciplinari**Art.10**

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

1. ammonizione scritta,
2. sospensione scritta,
3. espulsione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d. quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione del Collegio Arbitrale. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

- a. dalle quote di iscrizione,
- b. dai contributi associativi,
- c. dai contributi di Enti o privati,
- d. dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito,
- e. da elargizioni, donazioni e lasciti diversi,
- f. entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali
- g. da entrate da convenzioni,
- h. da erogazioni liberali degli associati e di terzi,
- i. entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali,
- j. qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.12

L'esercizio sociale s'intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.13

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature esistenti. E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura nazionale.

Organi sociali

Art.14

Sono organi sociali:

- a. l'Assemblea dei soci,
- b. il Consiglio Direttivo,
- c. il Presidente,

è organo di garanzia:

- L'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art.15

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali accadranno ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni tutti i soci in possesso della tessera sociale, iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

Art.16

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

L'assemblea straordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Art.17

L'assemblea ordinaria è convocata di regola una volta l'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale,

- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;

nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato

- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art.20;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art.18

L'assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea dovrà accadere entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art.19

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà accadere in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art.20

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza personale o a mezzo delega, di almeno 50% più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

La delega ammessa solo per le Assemblee straordinarie deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

Art.21

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art.22

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Consiglio Direttivo

Art.23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque ed eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili ed è l'organo di amministrazione.

Art.24

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in mancanza dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere qualora ne ravvisi la necessità di renderle pubbliche in tutto o in parte.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti, e tale integrazione verrà ratificata alla prima Assemblea utile. Diversamente, il Consiglio convocherà l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali. Ove per dimissioni o altro, decada la maggioranza dei consiglieri si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.27

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

- convocare l'Assemblea
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio,
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- formulare il regolamento interno.
- deliberare circa l'ammissione la radiazione e l'espulsione dei soci.
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire quando indispensabile specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art.28

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Può in caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Collegio Arbitrale

Art.29

Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Presidente dell'Associazione, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale deciderà senza alcuna formalità col solo obbligo di sentire le parti.

Il Circolo/Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Scioglimento dell'Associazione

Art.30

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con le modalità previste dell'Art. 20. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

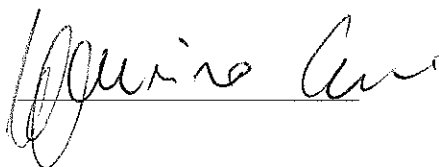
È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

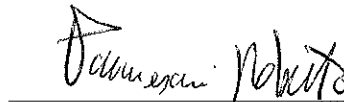
Art.31

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 17-11-2022